(N. 290)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **FIORE** e **BITOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1953

Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la riversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articolo 4, modificato successivamente con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, terzo capoverso, il legislatore del tempo aveva stabilito che agli orfani maggiorenni, riconosciuti invalidi a qualsiasi lavoro o nulla-tenenti, competesse la riversibilità della pensione statale, corrisposta al genitore, equiparando a tal fine la minorità fisica e cioè incapacità ad un lavoro proficuo e la nulla-tenenza alla minorità legale. Parimenti era stabilito con il penultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per i figli del militare.

Tale logica ed umana disposizione venne dal legislatore fascista abrogata con l'articolo 12 del decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, andato in vigore il 1° gennaio 1924.

Pur ritenendo che della disposizione contenuta dal decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificata successivamente come sopra, si sia abusato, talchè il legislatore del 1923 ha sentito il bisogno di revocare la disposizione in parola, non si può però ammettere che la revoca stessa, a prescindere dalla nulla-tenenza, riguardi tutti i casi di invalidità. Infatti esistono orfani maggiorenni che, al momento del raggiungimento della maggiore età, sono colpiti di invalidità assoluta, che potremmo dire di prima e seconda categoria, cioè in condizioni tali da non poter provvedere in alcun modo al loro sostentamento, rimanendo così in balìa della pietà altrui.

Questa drammatica condizione non può essere, per ragioni di umanità e di logica giuridica, non essere riconsiderata dal legislatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

odierno al lume dei princìpi della Carta costituzionale, la quale all'articolo 38 statuisce che:

« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e alla assistenza sociale ».

Ora non è possibile che il minorenne orfano di ottima salute possa godere la riversibilità di pensione fino alla vigilia del compimento del 21° anno di età, mentre l'orfano maggiorenne incapace a qualsiasi lavoro, venga costretto al compimento del 21° anno a chiedere alla altrui pietà l'elemosina per vivere, provocando nel genitore pensionato statale, morente, il dolore vivissimo di lasciare il proprio figlio invalido nell'assoluta miseria. Questa situazione tragica per chi muore e per chi sopravvive non può lasciare indifferente il legislatore dell'Italia repubblicana e democratica, ragione per cui riteniamo doveroso sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione dell'articolo 12 del decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, ultimo capoverso, è abrogato. Essa è sostituita dalla seguente: « Sono parificati ai figli minorenni le figlie nubili maggiorenni ed i figli maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico ».

Uguale disposizione è applicata agli orfani del militare contemplati dall'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.